

Camera dei Deputati

**Legislatura 17  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/01380**  
presentata da **BASILIO TATIANA** il **27/10/2017** nella seduta numero **880**

Stato iter : **IN CORSO**

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
COZZOLINO EMANUELE	MOVIMENTO 5 STELLE	27/10/2017
CORDA EMANUELA	MOVIMENTO 5 STELLE	27/10/2017
FRUSONE LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	27/10/2017
RIZZO GIANLUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	27/10/2017
TOFALO ANGELO	MOVIMENTO 5 STELLE	27/10/2017

Assegnato alla commissione :

**I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**  
**IV COMMISSIONE (DIFESA)**

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Risoluzione in commissione 7-01380**

presentato da

**BASILIO Tatiana**

testo di

**Venerdì 27 ottobre 2017, seduta n. 880**

**Le Commissioni I e IV,**

premessi che:

tra le materie concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia vi è quella dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della «legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121)», l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;

l'attuale stato giuridico dei cappellani militari nell'ordinamento italiano riflette il loro pieno inserimento nella struttura gerarchica militare, con assimilazione del loro status a quello degli ufficiali e conseguente attribuzione dei gradi gerarchici (articolo 1546 del decreto legislativo n. 66 del 2010), da cui discende l'applicazione del relativo trattamento economico e la soggezione, in linea di principio, alla medesima disciplina militare;

ai sensi dell'articolo 1621 del decreto legislativo n. 66 del 2010 all'ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione;

a sua volta l'articolo 1625 stabilisce che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'ordinario, al vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali, ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione;

nel corso degli ultimi vent'anni sono andati in pensione 4 ordinari militari, 4 vicari generali, 8 ispettori e circa 140 cappellani militari. Il costo stimato per le relative pensioni è di circa 43 mila euro lordi annui;

più in generale, secondo fonti giornalistiche (articolo pubblicato su L'Espresso, nel maggio 2016) «l'assistenza spirituale alle Forze armate costa alle casse pubbliche 20 milioni di euro». Occorre, inoltre, considerare il miliardo di euro che, già annualmente, entra nelle casse della Cei ed è usato in gran parte proprio per il sostentamento del clero;

in una prospettiva di riforma dell'intera materia, che sarà compito del legislatore nazionale approntare in modo compiuto nel quadro degli impegni pattizi, si dovrà tenere conto di un'obiettivo

esigenza di aggiornamento della attuale normativa in vigore anche attraverso l'individuazione di misure di razionalizzazione della spesa dell'ordinariato militare;

con il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94 si è provveduto ad emanare disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, impegnano il Governo:

ad avviare le necessarie intese previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge n. 25 marzo 1985, n. 121), finalizzate a rivedere l'attuale status giuridico ed economico dei sacerdoti impiegati nell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate in un'ottica di razionalizzazione dei relativi costi a carico del bilancio dello Stato;

in attesa del raggiungimento delle intese sopra richiamate, ad assumere iniziative di competenza per provvedere al riordino dei ruoli e delle carriere dei cappellani militari in senso riduttivo, al fine di ottenere dei risparmi di spesa nel bilancio del dicastero della Difesa, già dall'esercizio finanziario 2018.

(7-01380) «Basilio, Cozzolino, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo».